

# COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 📠 0445741921

e-mail: [segreteria@comune.arsiero.vi.it](mailto:segreteria@comune.arsiero.vi.it)

pec: [comune.arsiero.vi@pecveneto.it](mailto:comune.arsiero.vi@pecveneto.it)



Ufficio: LL.PP.  
N. 78 R.P.

## ORDINANZA DEL 14-11-2017 N.101 R.G.

**Oggetto:** **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

### IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

**Premesso che:**

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” (PRTRA);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/9/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
  - ✓ livello “nessuna allerta – verde” da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
  - ✓ livello di “allerta 1 – arancione” da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
  - ✓ livello di “allerta 2 – rosso” da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello “nessuna allerta – verde” siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

**Visti:**

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2012, n° 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Arsiero , è inserito nella zona “IT0515”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 836/2017 di “Approvazione nuovo Accordo del programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- il Decreto Legislativo 13/08/2010, n° 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1 e l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16/04/1985, n° 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 50 comma 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**Considerato che:**

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

**Valutati:**

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 10/10/2017 e le proposte provinciali esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/9/2017;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- la D.G.R. n° 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa.

**Ritenuto** pertanto opportuno, in detta fase, l’apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

**ORDINA**

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 15 Novembre 2017 e il 31 marzo 2018:

- 1) **spegnimento** degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per fermate prolungate lungo la viabilità e nelle aree di sosta;
- 2) **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
- 3) **riduzione delle temperature massime** per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

---

## INVITA

- la Cittadinanza a NON utilizzare camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (pellets, cippato, legno, ecc.) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
- la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;
- le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione, quale forma di notifica a tutti gli interessati;
- al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" ed gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza ai seguenti Enti:
  - ✓ *Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"* di Schio [plaltovi@pec.altovicentino.it](mailto:plaltovi@pec.altovicentino.it);
  - ✓ *Comando Stazione dei Carabinieri* di Arsiero [TVI20693@pec.carabinieri.it](mailto:TVI20693@pec.carabinieri.it)
  - ✓ *Stazione dei Carabinieri Forestali* di Arsiero [cs.arsiero@pec.corpoforestale.it](mailto:cs.arsiero@pec.corpoforestale.it);
  - ✓ *Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"* [protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it) ;
  - ✓ *ARPAV Dipartimento Provinciale* di Vicenza [dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it);
  - ✓ *Prefettura di Vicenza* [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it);
  - ✓ *Provincia di Vicenza* [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net);
  - ✓ *Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza* [com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it);
  - ✓ *Regione del Veneto - Unità Organizzativa Forestale Ovest di Vicenza* [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it).

## AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
  - che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, avverso il presente provvedimento chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- 

Responsabile del Procedimento:

*geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6

telefono 0445 741305 interno 3 – telefax 0445 741921 – PEC [comune.arsiero.vi@pecveneto.it](mailto:comune.arsiero.vi@pecveneto.it)

Dalla Residenza Municipale.

Il Responsabile Settore LL.PP.

Ambiente e Patrimonio

*geometra Andrea Gasparini*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)